

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Emilio Girino	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta dell'8 settembre 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo del 12.08.2010 la Ricorrente intimava alla Banca di procedere all'immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi in relazione alla mancata restituzione di un finanziamento con data di scadenza ultima rata il 22.09.2004, rilevando che ai sensi dell'art. 6 della Delibera n. 8 del 2004 assunta dal Garante della Privacy, tali dati avrebbero dovuto essere cancellati nel termine di 36 mesi dall'ultima scadenza.

La Banca non ha riscontrato il reclamo.

Nel proprio ricorso la ricorrente chiede l'immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi e il risarcimento dei danni conseguenti all'omessa cancellazione nei termini.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Espone di aver avviato da pochi mesi una piccola impresa artigiana e di aver presentato domanda per accedere a fondi agevolati nel maggio 2010 per l'acquisto di un autoveicolo necessario allo svolgimento dell'attività. Sostiene che la pratica sarebbe stata approvata nel luglio 2010 per un importo di Euro 15.000,00, che avrebbe dovuto essere versato presso una banca. Rileva di essere stata contattata dalla banca stessa, dopo alcuni giorni, e di essere stata informata del blocco della pratica a causa dell'esistenza di una posizione debitoria in Centrale Rischi nei confronti dell'odierna convenuta.

La Ricorrente sostiene che *“il finanziamento in questione [all'origine della segnalazione in C.R.] aveva scadenza naturale in data 22/09/2004 e per tanto in base alle normative doveva essere cancellato nei tre anni successivi, indipendentemente dalle vicende tra me e le numerose Agenzie di Recupero Crediti a cui la pratica è stata passata”*.

Dichiara di essere stata *“costretta a ricorrere a metodi “alternativi” di pagamento per le rate del veicolo, pagandolo una cifra di molto maggiore al prezzo di mercato, e rilasciando un blocchetto di assegni compilato, le cui rate mi hanno creato problemi ma dovendo lavorare sono stata obbligata ad accettare”*.

Conclude lamentando di trovarsi in una situazione di *“impossibilità di accesso al credito indispensabile per sbloccare la situazione di lavoro, (utilizzando vie lecite e non pericolose), e quindi impossibilitata a svolgere la mia attività con insorti problemi economici”* a causa del ritardo della Banca nel procedere alla cancellazione della segnalazione, e chiede, pertanto di essere risarcita di un importo almeno pari a quello che le è stato negato ovvero di altro importo che il Collegio riterrà adeguato.

Sono allegati, in copia, il reclamo, una lettera di risposta del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Servizio Rapporti con la Società Civile del 30.08.2010, con la quale si informa la ricorrente di aver rimesso il suo esposto all'ABI, lettera di accettazione del finanziamento richiesto dalla Ricorrente, da rimborsare in 42 rate mensili a partire dal 22.04.2001.

Le Controdeduzioni sono pervenute alla Segreteria Tecnica nei termini previsti.

La Banca, in via preliminare, eccepisce l'irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso *ratione temporis* rilevando che il contratto di finanziamento all'origine della contestata - e a suo parere, non provata - segnalazione in C.R. è stato stipulato in data 22.03.2001 e prevedeva il pagamento dell'ultima rata il 22.09.2004, mentre l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore è avvenuto in data 22.03.2003.

Nel merito, la resistente evidenzia la *“totale assenza di prove atte ad avallare la domanda formulata dal ricorrente, nonché i fatti descritti quali oggetto del ricorso”*.

Al riguardo precisa che *“l'unica eccezione oppostaci è inerente alla durata della segnalazione de qua, riconoscendo appieno - la ricorrente - sia la propria condizione di debenza, ad oggi non ancora sanata, sia il consequenziale effetto della stessa, la quale, sussistendone i presupposti – non contestati dalla ricorrente – avrebbe (correttamente) generato l'iscrizione del suo nominativo presso la predetta Centrale”*.

Evidenzia l'inconferenza del richiamo effettuato dalla Ricorrente alla delibera del Garante Privacy del 16 novembre 2004, n. 8 precisando che si tratta del *“Codice di*



*deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*”, applicabile esclusivamente ai cc.dd. “*Sistemi di Informazione Creditizia*” gestiti da soggetti privati e non al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia, come risulta dal comma 6 del preambolo della delibera stessa.

La Banca prosegue rilevando che lo stato di insolvenza che avrebbe dato origine alla segnalazione *de quo* è stato pacificamente riconosciuto dalla Ricorrente in una lettera del 22.02.2006 (prodotta agli atti) - indirizzata alla società incaricata del recupero del credito vantato dalla Banca - e che pertanto l’iscrizione in Centrale Rischi – peraltro asseritamente non provata dalla Ricorrente – risulterebbe comunque corretta. Al contrario, l’insussistenza di tale segnalazione sarebbe disallineata dagli “*obiettivi della Centrale Rischi*” e dai “*Termini di conservazione della documentazione*” di cui ai punti 2 e 12 della Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 – 13° aggiornamento del 4 marzo 2010.

A supporto delle sue affermazioni, la Banca cita un precedente del Collegio ABF di Milano secondo il quale “*il ricorrente, non avendo provveduto in alcun modo a ripianare il proprio debito non è ammesso a lamentarsi della intervenuta segnalazione in C.R.*”, evidenziando che, nel caso di specie, la Ricorrente ha accumulato un debito nei suoi confronti pari ad Euro 9.447,57 al 20 gennaio 2010, data di inoltro dell’ultima lettera di diffida.

La Banca prosegue rilevando altresì l’infondatezza delle istanze risarcitorie formulate dalla Ricorrente in assenza di prova circa *l’eventus damni*, nonché circa il nesso di causalità tra la presunta iscrizione in C.R. e l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa.

Conclude evidenziando la temerarietà della lite proposta dalla Ricorrente e formulando istanza affinché il ricorso venga dichiarato irricevibile e/o inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito per le ragioni espresse in narrativa.

## DIRITTO

Giova ricordare in premessa che la ricorrente, nel modulo per il ricorso, ha dichiarato di agire in qualità di “*Consumatore*”; tuttavia nel contesto del medesimo ricorso la ricorrente lamenta di aver subito danni (derivanti dal presunto ritardo nella cancellazione della segnalazione) in relazione allo svolgimento della sua attività lavorativa (*i.e.* piccola impresa artigiana). La disciplina istitutiva dell’ABF distingue la composizione del Collegio giudicante in funzione della bipartizione: ricorrente-consumatore; ricorrente-non consumatore. La nozione di consumatore deriva dalla disciplina comunitaria ed è attualmente fissata all’art. 3 lettera a) D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206 ( c.d. Codice del consumo) il quale stabilisce che per consumatore si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. E’ evidente quindi che la ricorrente si è qualificata consumatore per errore, peraltro scusabile, ma ciò che ha esposto al Collegio contraddice a tale qualifica. Poiché in punto di qualificazione della domanda il giudicante non è vincolato alla prospettazione della parte, ma può procedere autonomamente, il Collegio preso in esame il ricorso una prima volta nella composizione corrispondente alla dichiarazione della ricorrente, rilevato l’errore della dichiarazione della stessa, ne ha rinviato l’esame alla seduta odierna in cui il Collegio siede nella composizione appropriata.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Chiarito ciò, il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta agli atti si evince che la segnalazione contestata origina da un finanziamento concesso alla Ricorrente nel 2001, ma il petitum della ricorrente non attiene a tale momento genetico, quanto alla mancata cancellazione di una segnalazione in CR attuale. Perciò la questione sollevata avanti all'ABF non fuoriesce della sua giurisdizione per ragioni cronologiche.

Nel merito, è da osservare che il debito della ricorrente verso l'intermediario non è oggetto di contestazione. Nella lettera indirizzata dalla Ricorrente ad una società di recupero crediti in data 22.02.2006, a fronte della richiesta di pagamento del debito esistente nei confronti dell'odierna convenuta, si legge: *"Purtroppo non sono in condizioni di pagare in nessun modo la cifra richiesta (...) Ho già in corso azioni di recupero da un'altra banca, da una finanziaria, e dall'ufficiale giudiziario per l'esattoria, e non ho soldi per pagare nessuno, tra qualche mese finirò in mezzo una strada perché non posso pagare l'affitto di casa (...) quindi l'unica cosa che posso dirvi è di procedere come più ritenete opportuno"*. Ciò è comprensibile ma significa che la ricorrente riconosce la sussistenza del debito, ma oppone la impossibilità soggettiva. Nelle obbligazioni pecuniarie è però noto che la impossibilità soggettiva non è giuridicamente rilevante.

Pertanto, non avendo provveduto in alcun modo a ripianare il proprio debito, la ricorrente non è ammessa a lamentarsi della intervenuta segnalazione alla C.R.

In effetti la stessa non pretende di essere esente da segnalazione per aver adempiuto, ma per il decorso del tempo intervenuto tra l'inadempimento ed il permanere della segnalazione.

Senonché simile pretesa si fonda sul presupposto che esista nel nostro sistema giuridico un diritto all'oblio dei debiti insoluti anche se non prescritti. Non sembra che tale diritto sia stato ancora istituito ed il provvedimento del Garante invocato si riferisce a centrali diverse da quella in oggetto. Perciò la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, che di per sé si presenta avulsa da ogni elemento atto a concretizzare il danno lamentato, non può essere accolta in difetto del carattere della ingiustizia..

## PQM

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO